

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/467 DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2023

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Prosciutto di San Daniele» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Il 21 giugno 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione e la relativa dichiarazione di opposizione motivata da una persona giuridica stabilita nel Regno Unito.
- (4) L'opponente ha sostenuto che la modifica era contraria all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto introduceva restrizioni eccessive e ingiustificate sulle materie prime e avrebbe comportato, se approvata, una disparità di trattamento degli operatori a vantaggio dei produttori italiani. L'opposizione è stata dichiarata ricevibile. Di conseguenza, con lettera del 24 agosto 2022, la Commissione ha invitato l'Italia e l'opponente ad avviare adeguate consultazioni per cercare un accordo.
- (5) A seguito delle consultazioni l'Italia e l'opponente hanno raggiunto un accordo, che è stato comunicato alla Commissione con lettera del 21 novembre 2022. Pertanto l'opponente ha ritirato la sua opposizione e ha convenuto che non era necessario apportare cambiamenti alla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».
- (6) Il 23 giugno 2022 la Commissione ha ricevuto una notifica di opposizione dai Paesi Bassi, seguita da una dichiarazione di opposizione motivata inviata il 25 agosto 2022. A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la notifica di opposizione deve essere seguita, entro due mesi, da una dichiarazione di opposizione motivata. Nel caso di specie, la dichiarazione di opposizione motivata dei Paesi Bassi non è stata inviata entro il termine prescritto. Pertanto l'opposizione dei Paesi Bassi è considerata irricevibile.
- (7) Alla luce di quanto esposto la Commissione ritiene che la modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» dovrebbe essere approvata,

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 139 del 29.3.2022, pag. 10.

